

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA

Prot. n. GENASUGI-GEN-2023-0072359/P del 01.09.2023

SCDAPOTG-ASUITS – 2023 0000480

SCADE IL 24 settembre 2023ore 12:00

Bando per la presentazione delle domande per il convenzionamento di posti letto in Residenza per anziani non autosufficienti

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Bando

1. Con il presente Bando vengono attribuiti i posti letto convenzionabili assegnati al territorio all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina con la Delibera di Giunta regionale n. 386 del 03.03.2023.
2. Il numero di posti letto convenzionabili da assegnare con il presente bando, al netto di quelli attribuiti prioritariamente alle residenze per anziani rientranti nella programmazione regionale degli investimenti, è pari a 96 unità con la seguente suddivisione:
 - a. 52 posti letto convenzionabili al territorio dell'Area Giuliana;
 - b. 44 posti letto convenzionabili, al territorio dell'Area Isontina.

Articolo 2 - Soggetti che possono partecipare al bando

1. Possono presentare domanda per il convenzionamento di posti letto per anziani non autosufficienti, i soggetti gestori di residenze per anziani non autosufficienti autorizzate all'esercizio ai sensi del decreto del Presidente della Regione 144/2015 che rientrano in una delle seguenti tipologie:
 - a) enti gestori di residenze per anziani che, al 03.03.2023, data di approvazione della D.G.R. n. 386/23, siano funzionanti e abbiano un'offerta di posti letto di tipologia N3 già autorizzata all'esercizio;
 - b) enti che abbiano ottenuto dalla Regione un parere favorevole rispetto al fabbisogno regionale di posti letto per la realizzazione di una nuova residenza per anziani non autosufficienti di primo, secondo o terzo livello e che, al 03.03.2023, data di approvazione della D.G.R. n. 386/23, abbiano presentato all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
 - c) enti gestori di residenze per anziani che, successivamente al 03.03.2023, data di approvazione della D.G.R. 386/23, rientrino in una delle tipologie di cui alle precedenti lettere a) e b), qualora il

numero dei posti letto convenzionabili messi a bando non risulti interamente assegnato.

Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'articolo 2 devono far pervenire la domanda di convenzionamento all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, avvalendosi del modulo allegato al presente Bando e disponibile sul sito web dell'Azienda (www.asugi.sanita.fvg.it).
2. La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo asugi@certsanita.fvg.it in conformità alle normative vigenti in materia e nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo.
3. Le domande devono pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul sito web dell'Azienda. Non verranno accettati reclami di sorta nel caso in cui la domanda medesima, per qualsiasi motivo non pervenisse in tempo utile.
4. La domanda, compilata secondo il modello allegato al presente Bando, sottoscritta dal legale rappresentante della residenza per anziani e compilata in ogni sua parte, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore della domanda in corso di validità;
 - b) breve relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di adeguamento dei requisiti strutturali, edilizi e previsti dal D.P.Reg. n. 144/2015 (solo per le residenze per anziani autorizzate all'esercizio in deroga temporanea).
5. Non saranno prese in considerazione le domande:
 - a) pervenute successivamente al termine finale di cui al comma 3 (si ricorda che fa fede esclusivamente la data di ricevimento della documentazione da parte dell'Azienda);
 - b) non trasmesse a mezzo PEC;
 - c) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 2.

Articolo 4 - Richieste di integrazioni

1. Qualora ritenuto necessario, l'Azienda può richiedere chiarimenti o integrazioni alle domande presentate. I chiarimenti o la documentazione integrativa devono pervenire a mezzo PEC, a pena di esclusione, entro i termini stabiliti dall'Azienda stessa.

Articolo 5 - Criteri di valutazione e di esclusione

1. L'Azienda effettua l'istruttoria della documentazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità delle domande pervenute.

2. Costituiscono criteri di esclusione:
 - a) i casi di cui all'articolo 3, comma 5;
 - b) esistenza di una qualsiasi causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, prevista dalla normativa vigente.
3. È facoltà dell'Azienda competente procedere, in sede d'istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal soggetto gestore nella documentazione presentata.
4. Le residenze per anziani per le quali le domande di convenzionamento non sono state escluse vengono inserite nell'elenco degli ammessi al convenzionamento di cui al successivo articolo

Articolo 6 - Approvazione dell'elenco degli ammessi al convenzionamento

1. Con atto del direttore della Struttura aziendale competente è approvato l'elenco:
 - a) dei soggetti ammessi al convenzionamento, ossia rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente bando;
 - b) dei soggetti ammessi con riserva al convenzionamento, ossia rientranti nella tipologia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del presente bando.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 verrà indicato anche il numero di posti letto convenzionabili assegnato a ciascun soggetto ammesso secondo i criteri indicati al successivo articolo 7.
3. L'elenco approvato è pubblicato sul sito web dell'Azienda e costituisce comunicazione formale di ammissione/esclusione.

Articolo 7 - Determinazione del numero di posti letto convenzionabili

1. In conformità a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 386 del 03.03.2023, il numero di posti letto convenzionabili assegnati a ciascun soggetto inserito nell'elenco degli ammessi, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), viene determinato con i seguenti criteri:
 - a) possono essere convenzionati solo posti letto autorizzati in nuclei di tipologia N3, di cui al D.P.Reg. n. 144/2015;
 - b) in ciascun territorio, i posti letto convenzionabili devono essere attribuiti alle strutture beneficiarie, in modo tale da assicurare loro una percentuale omogenea di copertura rispetto al totale di posti letto di tipologia N3;
 - c) ad ogni residenza già convenzionata con l'Azienda sanitaria per parte della propria offerta di posti letto, può essere attribuito un numero aggiuntivo di posti letto convenzionabili solo qualora tutte le altre strutture partecipanti al bando raggiungano la percentuale di copertura ad essa già assicurata dalle convenzioni in essere; sono comunque fatte salve le convenzioni già in atto che comportino il superamento di tale percentuale;
 - d) l'attribuzione di posti letto convenzionabili a strutture che abbiano una medesima percentuale di copertura della propria offerta di posti letto di tipologia N3, avviene sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento dei posti convenzionabili disponibili

2. Qualora all'esito dell'espletamento delle suddette procedure da parte dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, il numero di posti letto convenzionabili messi a bando non risulti interamente assegnato, i rimanenti posti letto convenzionabili saranno attribuiti ai soggetti rientranti nell'elenco degli ammessi con riserva di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b). Tali assegnazioni verranno effettuate entro i limiti territoriali indicati nella D.G.R. n. 386/23 e con i criteri di cui al comma 1..

Articolo 8 - Atti propedeutici al convenzionamento

1. Il Direttore della Struttura aziendale competente comunica ai soggetti inseriti nell'elenco degli ammessi (anche con riserva) di cui all'articolo 6 la possibilità di avviare la procedura di convenzionamento di cui al successivo articolo 9, nel limite del numero di posti letto convenzionabili indicati nell'elenco medesimo.

2. I suddetti soggetti comunicano entro e non oltre 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di cui al comma 1 la propria accettazione ovvero la rinuncia all'avvio della procedura di convenzionamento.

3. L'omessa o tardiva comunicazione di quanto previsto dal precedente comma 2 ha effetto di rinuncia.

4. In caso di rinuncia, il numero di posti letto convenzionabili assegnati al rinunciatario verranno attribuiti agli altri soggetti ammessi (anche con riserva) con i criteri di cui all'articolo 7. In tal caso, l'Azienda provvederà ad aggiornare l'elenco di cui all'articolo 6, dandone comunicazione agli interessati.

Articolo 9 - Stipula della convenzione

1. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'accettazione di cui al comma 2 dell'articolo 8, l'Azienda procede alla stipula della convenzione.

2. I soggetti gestori assegnatari dei posti letto in parola, prima di sottoscrivere la convenzione con l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina dovranno garantire lo standard di personale previsto dal decreto del Presidente della Regione n. 144/2015, nonché le condizioni previste dalla convenzione stessa.

3. Qualora, a seguito delle verifiche di cui al comma precedente, vengano riscontrate carenze tali da compromettere la qualità del servizio offerto, l'Azienda può, a seconda della gravità delle carenze riscontrate, decidere di:

a) non procedere alla stipula della convenzione; in tal caso, il numero di posti letto convenzionabili verranno assegnati, agli altri soggetti, con i criteri di cui all'articolo 7;

- b) assegnare al soggetto gestore un termine entro il quale procedere al superamento delle carenze riscontrate, pena la revoca della convenzione e la conseguente redistribuzione dei relativi posti letto convenzionabili con i criteri di cui all'articolo 7;
- c) procedere alla stipula della convenzione previa sottoscrizione da parte del soggetto gestore di un percorso condiviso di miglioramento della qualità.

Articolo 10 - Pubblicazione del bando

1. Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina www.asugi.sanita.fvg.it per un periodo di 20 giorni.

Articolo 11 - Disposizioni finali e norme di salvaguardia

1. L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte il bando qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di diverse determinazioni nazionali e/o regionali in materia, senza che i partecipanti alla procedura possano avanzare pretese o diritti di sorta.
2. Con la partecipazione al presente bando è implicita, da parte degli istanti, l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni in esso contenute.
3. L’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina terrà valide le domande già correttamente pervenute entro il termine fissato in forza del bando approvato con decreto del Direttore Generale n. e pubblicato sul sito internet aziendale e regionale con termine per la presentazione della domanda fissato per il giorno .
4. I dati dei quali l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela dei diritti delle Associazioni richiedenti il contributo. A tal fine si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati all’Azienda è unicamente finalizzato all'espletamento della presente procedura. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.e.i., come adeguato ai sensi del Regolamento in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Strutture Complesse “Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio” di Area Giuliana e Area Isontina. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al presente bando. Le informazioni in questione potranno essere comunicate unicamente alle strutture interessate allo svolgimento della predetta procedura. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto legislativo tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. I presupposti,

le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi concernenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale restano disciplinati dalla L. n. 241 dd. 07.08.1990 e s.m.i.;

Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Struttura Complessa "Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero e Territorio " tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 9.30 alle ore 12.30, ai seguenti recapiti telefonici:

Area Giuliana 040 3997273 7223-7193

Area Isontina 0481 592744

Trieste, 4 settembre 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Poggiana